

CIRCOLARE N. 19



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza

UFFICIO XI

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA SEZIONE DISTrettuale
DI CORTE D'APPELLO DI SALERNO
P. 205150/20

21 OTT. 2020

Prot. n.

PROT. N. 2345

Roma,

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato
Gabinetto
LORO SEDI

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso le
Amministrazioni centrali dello Stato
LORO SEDI

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
LORO SEDI

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
ROMA

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale
ROMA

Alla Corte dei Conti
Segretariato generale
ROMA

OGGETTO: Articolo 70 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Proroga del rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato.

Come noto, l'articolo 17, comma 5, del "*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*", emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, prevede che i consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-RGS.

L'ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato è stato effettuato, in ottemperanza alla norma richiamata, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2015, in virtù delle indicazioni diramate con la circolare n. 26/RGS del 9 settembre 2015, consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

I/circolari/2015/circolare_n_26_2015/index.html.

Pertanto, il successivo quinquennio per la formazione dei nuovi inventari dei beni mobili posseduti, sarebbe giunto a compimento, in linea teorica, alla data del 31 dicembre 2020.

Senonché, a causa dell'emergenza epidemiologica derivata dal diffondersi della 'malattia da coronavirus 2019', cosiddetta COVID-19, insorta nel corrente anno 2020, l'articolo 70, "Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato", del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 agosto 2020, n. 203, Supplemento Ordinario n. 30), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che *"In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, è effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021."*

Ne discende che, in virtù della eccezionale congiuntura storica caratterizzata dall'epidemia di COVID-19 – per fronteggiare la quale, nell'ambito delle amministrazioni statali, è stato necessario adottare eccezionali misure per il contenimento del contagio (*in primis*, l'estensione massiva del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa), precipuamente volte a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei loro familiari – il suddetto termine del 31 dicembre 2020 è stato differito di un anno e, quindi, prorogato *ope legis* al 31 dicembre 2021.

La rinnovazione inventariale o rinnovo degli inventari può definirsi come il compimento di una serie di operazioni che riguardano, in particolare, l'effettuazione della ricognizione materiale dei beni, l'annotazione delle rilevazioni svolte, l'eventuale avvio delle procedure per la cessione dei beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, l'aggiornamento dei valori dei beni censiti e l'espletamento delle consequenziali operazioni di sistemazione contabile. Dette operazioni culminano nella compilazione del nuovo inventario (mod. 94 C.G.).

Ciò posto, nel rispetto del differimento del termine stabilito dal menzionato articolo 70 del decreto-legge n. 104/2020, i consegnatari delle amministrazioni dello Stato ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al d.P.R. n. 254/2002, come individuate dall'articolo 2, comma 1, del medesimo regolamento, avranno cura di eseguire le attività

amministrative e contabili funzionali al rinnovo degli inventari dei beni mobili – prima fra tutte, la ricognizione fisica dei cespiti – con riferimento alla situazione dei beni esistente al 31 dicembre 2021.

Giova, in ogni caso, evidenziare, sotto il profilo delle risultanze del Conto Generale del Patrimonio dello Stato, che siffatto differimento del termine del rinnovo degli inventari dei beni mobili non è suscettibile di impattare sull'aggiornamento dei valori dei beni inventariati, in virtù del criterio dinamico dell'ammortamento attualmente, di regola, applicato per l'adeguamento dei predetti valori.

Inoltre, si reputa utile precisare che nulla è innovato in ordine al termine di scadenza previsto dall'articolo 19, comma 2, del più volte richiamato regolamento di cui al d.P.R. n. 254/2002, per l'invio, da parte dei consegnatari, ai competenti uffici riscontranti appartenenti al Sistema delle Ragionerie del prospetto annuale delle variazioni nella consistenza dei beni mobili, termine che, pertanto, con riferimento all'esercizio finanziario in chiusura al 31 dicembre 2020, resta fissato al 15 febbraio 2021.

In ossequio alle prescrizioni normative del citato articolo 17, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. n. 254/2002, in merito allo svolgimento delle operazioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di cui trattasi, verranno comunque diramate, nel prosieguo, apposite istruzioni da parte di questo Dipartimento.

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri uffici le indicazioni della presente circolare e di vigilare affinché siano scrupolosamente e tempestivamente osservate.

Si raccomanda, altresì, agli uffici riscontranti, in ragione degli specifici compiti istituzionali di controllo svolti, di voler fornire, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, ogni utile forma di collaborazione ai consegnatari.

Si confida nella consueta attenta e proficua collaborazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

